COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

UNITA' PAESAGGISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavallaro Michele

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 18 DEL 21/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DEGLI ARTT.167, COMMI 4 E 5, ART.181, COMMA 1TER, D.LGS. 42/2004, PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' E ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE A FABBRICATO RESIDENZIALE.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n.34 del 31.07.2019, con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore *Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente ed Ecologia, Sistemi Informativi*;

Premesso che:

- in data 30.07.2021 è stata presentata domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt.167, commi 4 e 5, e 181 comma 1*ter* del D.Lgs. 42/2004, prot. 55414, per le difformità riscontrate al fabbricato residenziale rispetto a quanto autorizzato ed altre realizzate in assenza del titolo dal proprietario indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;
- risulta integrata il 22.10.2021 con Prot. Gen. 76529/25.10.2021 ed anche il 27.10.2021 con Prot. Gen. 77437;
- il fabbricato è ubicato in via Bassa n.84 e l'area, oggetto dell'istanza di compatibilità paesaggistica, è censita al Comune di Rovigo, Sezione terreni, Cens. CO, Foglio 4, Mapp. 260 – Zona di P.R.G.: E2, Zone di rispetto stradale e fluviale;

Preso atto che l'istanza di compatibilità paesaggistica ha ottenuto, dalla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di verona, il ***parere favorevole*** *circa la compatibilità delle opere*

descritte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento, assunto al protocollo in data 23.11.2021 con il n. 85143/24.11.2021;

Visto che:

- l'art.167 del D.Lgs.42/2004 statuisce, nelle ipotesi previste dal comma 4, che "*qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito mediante la trasgressione";*
- con diverse pronunce il Consiglio di Stato ha stabilito che l'indennità risarcitoria, oramai da intendersi quale sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere applicata anche per i casi in cui il danno sia uguale a zero;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.270 del 18.12.2007, dichiarata i.e., sono stati stabiliti i valori minimi per il profitto da applicarsi per le tipologie di abuso con riferimento al D.M. 26/9/1997;

Atteso, come si evince dall'istruttoria della pratica *de quo,* che trattasi di opere di ristrutturazione edilizia realizzate in difformità e assenza dallo stesso per cui la sanzione nel caso di specie è pari a € 1.032,00;

Preso atto che, con note pervenute in data 30.12.2021 prot. 93987 e in data 12.01.2022 prot. 2354, la proprietà comunica di essere a conoscenza che l'intervento ricade nel ex 4 della tabella presente nella delibera di G.C. n.270 del 18.12.2007, per il quale corrisponde la sanzione di € 1.032,00, chiede di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento e di notificare il presente provvedimento al tecnico di parte, geom. Barella Barbara con P.E.C. ;

Considerato che, con il pagamento dell'indennità pecuniaria, si conclude il procedimento per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica;

Verificato che l'intervento realizzato rientra nella fattispecie "*tipologia ex 4*" prevista nella citata deliberazione di G.C. n. 270/18.12.2007, e pertanto l'indennità pecuniaria, è pari a € 1.032,00;

Fatto presente che:

- in ottemperanza alla deliberazione n. 2945/14.12.2010 adottata ai sensi dell'art.146 comma 6 D.Lgs.42/2004, la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio di approvare l'elenco degli enti idonei al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- le condizioni ivi previste sono che la responsabilità del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia posta in capo ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio e che il soggetto sia in possesso di appropriati requisiti di competenza ed esperienza;
- il Comune di Rovigo è stato indicato negli Enti delegati ai sensi dell'art. 45 quater, L.R. 11/2004, con Decreto G.R.Veneto n. 134 del 20.12.2010;
- la G.C. con decisione del 24/11/2010, rif. n. 406, ha disposto di trasferire le funzioni relative all'istruttoria e rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica al Dirigente del Settore OO.PP., individuato con determinazioni dirigenziali n.3152/29.11.2010 e n.3386/16.12.2010 nell'Ing. Michele Cavallaro;

Visto:

- gli artt. 167, commi 4 e 5 e 181 comma 1 *ter*, D.Lgs. 42/2004;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, di dover emettere provvedimento amministrativo in conformità alle normative di cui sopra e per quanto sopra indicato;

ORDINA

Al proprietario dell'immobile, indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, censito al Comune di Rovigo, Sezione terreni, Censuario CO, Foglio 4, Mapp. 260 – Zona di P.R.G.: E2, Zone di rispetto stradale e fluviale, il pagamento dell'indennità pecuniaria pari a € 1.032,00, con notifica della presente al tecnico di parte, geom. Barella Barbara con P.E.C., giusta delega in atti;

Detto pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite pagamento PagoPA.

CON AVVERTENZA

che decorso infruttuosamente tale termine si darà corso alla riscossione coattiva della somma dovuta, mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla Legge.

INFORMA

Il pagamento di quanto sopra consente di concludere il procedimento per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e **di mantenere in essere le opere eseguite e sanzionate, sotto il solo profilo ambientale** e consente altresì il prosieguo del procedimento di sanatoria sotto il profilo urbanistico ed edilizio.

DA' ATTO

- che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza al proprietario dell'immobile, per il tramite del tecnico di parte, geom. Barella Barbara con P.E.C., giusta delega in atti;
- l'invio della presente ordinanza all'Albo (a cura dell'Ufficio proponente);

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale